

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2024/2026
DEL COMUNE DI LUISAGO
ACCORDO DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024**

Il giorno **30 (trenta) novembre 2024** alle ore 10.00 si è riunita, in modalità da remoto con collegamento sincrono in videoconferenza, la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16 novembre 2022.

Risultano presenti i Signori:

per la parte pubblica:	avv. Gianpietro Natalino	Segretario Generale - <i>reggente temporaneo</i> - Responsabile del Settore Servizio Amministrativo e del Servizio Personale - Presidente
per la parte sindacale:	dott. Alessandro Micello Domenico Scibilia	Rappresentante della U.I.L. Rappresentante sindacale dei dipendenti comunali

Non sono presenti per la parte sindacale i rappresentanti della C.I.S.L. e della C.G.I.L.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Luisago.

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito C.C.D.I.) si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Luisago e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato.
2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha efficacia dal 1° gennaio 2024.
3. La sua durata è triennale salvo:
 - le modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni;
 - la ripartizione annuale delle risorse del salario accessorio tra le diverse modalità di utilizzo previste dal C.C.N.L., come specificata nel presente C.C.D.I.
4. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
5. Le concrete modalità operative per la gestione dei diversi livelli di relazione potranno essere definite in apposito protocollo di intesa da stipulare eventualmente con la parte sindacale.
6. Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati di norma entro il mese di luglio dell'anno successivo tranne che per gli istituti per i quali si prevede l'erogazione mensile o con modalità diverse, sempre previste dal presente C.C.D.I.

Art. 2 - Formazione ed aggiornamento professionali

1. L'ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.

2. Le parti prendono atto che, salva diversa vigente disposizione legislativa, l'ente destina per la formazione e aggiornamento professionale un importo annuo complessivo non inferiore all'1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
3. Sono esclusi dal citato limite dell'1% i corsi di formazione obbligatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari.
4. Si intendono integralmente richiamati i principi e le linee di indirizzo di cui agli artt. 54, 55 e 56 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 3 - Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto del fatto che il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato come indicato nell'allegato A). Nel fondo di cui al presente articolo non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario effettuato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché, in applicazione del comma 5 dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, le prestazioni rese con finanziamento di altri soggetti.
2. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato in modo compatibile alle esigenze di servizio.
3. Le parti concordano di non elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 32, co. 3, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 4 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici, con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
6. La valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, in applicazione dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro

1. Le parti prendono atto che l'innovazione tecnologica ha effetto sulla qualità e quantità dell'occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.
2. Ai fini di cui al precedente comma, le parti condividono l'esigenza di assicurare opportuni percorsi di formazione e riqualificazione sull'uso delle tecnologie informatiche, la costituzione di un'architettura di sistema efficiente ed efficace e l'aggiornamento costante delle dotazioni

tecnologiche, ivi comprendendo la sostituzione dell'hardware obsoleto e la ricerca dei software gestionali più idonei a facilitare lo svolgimento delle mansioni dei lavoratori.

Art. 6 - Welfare integrativo

Non sono assegnate risorse alle misure di sostegno di cui all'art. 82 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 7 - Criteri per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

Le parti prendono atto che la disciplina delle fasce temporali di flessibilità resta invariata rispetto a quanto già in atto.

Art. 8 - Elevazione del periodo di maggiore o minore concentrazione dell'orario multi periodale

Le parti prendono atto che il Comune di Luisago non ha attivato l'orario multi periodale.

Art. 9 - Individuazione delle ragioni che permettono di elevare l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali

Non viene elevato l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali.

Art. 10 - Determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarico di EQ (Elevata Qualificazione) di cui all'art. 16 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

Gli importi della retribuzione di posizione variano da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 lordi per tredici mensilità, come previsto dall'art. 17, co. 2, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Il comma 4 del medesimo articolo, prevede che *"Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento"*.

Le parti concordano di stabilire che la retribuzione di risultato, per l'anno 2024, è determinata nel 25% della retribuzione di posizione annua spettante a ciascun dipendente titolare di incarico di EQ.

La suddetta spesa rispetta il fondo posizioni organizzative e risultato di cui all'allegato A).

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte a carico del bilancio comunale, come disposto dall'art. 17, co. 6, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022.

Art. 11 - Costituzione del fondo

Il fondo dell'anno 2024, di cui al prospetto Allegato A), è stato costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 32/Gen. 300 dell'11 ottobre 2024.

Art. 12 - Criteri per la ripartizione del fondo e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

La parte stabile del fondo pari ad € 31.109,90 (al netto dell'incremento di € 1.093,08 D.M. 17.03.2020) è destinata a finanziare gli istituti economici stabili individuati nell'art. 80, co. 1, del C.C.N.L. 2019/2021 e quindi:

- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto prevista dal C.C.N.L. 22.01.2004

nei seguenti importi:

Progressioni orizzontali realizzate al 31.12.2023	€	18.191,51
Indennità di comparto	€	5.756,57
Totale	€	23.948,08
ECONOMIA DI PARTE FISSA ANNO 2024	€	7.161,82

Le parti stabiliscono che l'incremento della parte stabile del fondo, effettuato ai sensi del D.M. 17.03.2020, dell'importo di € 1.093,08 sia utilizzato per finanziare parte dei progetti obiettivi per il personale dell'intestato Ente.

Le economie derivanti dalla parte stabile del fondo risorse decentrate del corrente anno confluiscono nel fondo dell'anno successivo.

La parte variabile del fondo è destinata a finanziare la performance individuale ed organizzativa.

Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2024 del 12.07.2024 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Gestione (P.O.G.) per l'anno 2024 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2024 del 12.07.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 contenente il Piano della Performance 2024 che prevede progetti strategici coerenti con le previsioni del DUP.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, co. 6, del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022, le parti concordano di ridurre, limitatamente per l'anno 2024, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale con incarico di EQ dell'importo di € 4.135,00.

Tale importo, per effetto di quanto previsto dall'art. 67, co. 7, del C.C.N.L. 21.05.2018, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate.

Pertanto, per l'anno 2024, la parte variabile del fondo risorse decentrate viene incrementata dell'importo di € 4.135,00 al fine di finanziare parte delle indennità per specifiche responsabilità.

I progetti previsti nel piano della performance 2024 dettagliano e specificano i dipendenti coinvolti e l'apporto richiesto a ciascun dipendente, nonché le modalità di valutazione del grado di realizzazione del progetto e le modalità di distribuzione delle risorse al personale coinvolto.

Inoltre, sono stati previsti gli istituti contrattuali per quanto attiene le seguenti indennità:

- indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis del C.C.N.L. 21.05.2018 e art. 84-bis del C.C.N.L. 16.11.2022) da attribuire al personale operaio e del servizio sociale, secondo gli importi previsti dal C.C.N.L.;
- indennità per specifiche responsabilità (art. 84 del C.C.N.L. 16.11.2022) da attribuire al personale responsabile del procedimento e al personale al quale sono state attribuite le funzioni di ufficiale di stato civile ed anagrafe.

Le risorse variabili del fondo pari a € 16.723,03 e l'incremento della parte fissa di cui al D.M. 17.03.2020 pari ad € 1.093,08 per un ammontare complessivo di € 17.816,11 vengono utilizzate come segue:

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis C.C.N.L. 21.05.18 e 84-bis C.C.N.L. 16.11.22)	€	1.824,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio personale	€	2.000,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio tributi	€	1.500,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio tecnico	€	1.875,00
Specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022): ufficio anagrafe	€	350,00
Progetti obiettivi	€	8.650,00
Totale	€	16.199,00

Inoltre le parti stabiliscono di coordinare il fondo risorse decentrate del Comune di Luisago con lo speculare fondo del Comune di Casnate con Bernate per la parte in cui vengono erogate retribuzioni/indennità accessorie ai dipendenti della Polizia Locale, ai sensi di quanto previsto dalla vigente convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra il Comune di Luisago e il Comune di Casnate con Bernate, in relazione alla quota parte dell'intestato Ente (33%) per il pagamento al personale del Settore Polizia Locale delle seguenti indennità, finanziate dalla parte variabile del fondo:

Indennità di turno (art. 30 C.C.N.L. 16.11.2022)	€	990,00
Indennità di servizio esterno (art. 100 C.C.N.L. 16.11.2022)	€	297,00
Performance individuale	€	330,00
Totale	€	1.617,00
Totale finanziato da risorse variabili	€	17.816,00

Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie di bilancio.

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis C.C.N.L. 21.05.2018 e art. 84-bis C.C.N.L. 16.11.2022)

L'indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi, pertanto, pericolose o dannose per la salute.

La suddetta indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

I valori minimi e massimi giornalieri che sono a carico del fondo per le risorse decentrate sono: € 1,00 - € 15,00 come previsto dal C.C.N.L. 21.05.2018 e dal C.C.N.L. 16.11.2022.

Le parti stabiliscono che al personale adibito ad attività tecnico-manutentive, di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione stradale viene riconosciuta la quota giornaliera di € 3,00.=

Pertanto, l'indennità condizioni di lavoro viene riconosciuta ai seguenti profili professionali:

Area Operatori Esperti (ex Cat. B: B5 - Operaio professionale - Settore Territorio)

Area Operatori (ex Cat. A: A2 - Operaio - Settore Territorio)

La spesa ammonta a complessivi € 1.611,00 presunti (€ 3,00 giornalieri lavorati).

In aggiunta a quanto sopra, si riconosce per l'attività prestata dall'Assistente Sociale, in ragione della particolare e disagiata utenza, l'indennità giornaliera di € 1,00.=

Il disagio è particolarmente incrementato anche dalla difficoltà di comunicare, in quanto utenza differenziata per cultura, lingua e rapporti sociali.

La spesa ammonta a complessivi € 213,00 presunti (€ 1,00 giornalieri lavorati).

Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 C.C.N.L. 16.11.2022)

L'indennità disciplinata dall'art. 84 del C.C.N.L. 16.11.2022 è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed Elevata Qualificazione, non titolari di incarichi di EQ.

La suddetta indennità è riconosciuta al personale dell'Area Istruttori, non titolare di incarico di EQ, individuato con appositi provvedimenti e precisamente:

- Settore Servizio Amministrativo: ufficio personale (ex cat. C6)
- Settore Servizio Economico-Finanziario: ufficio tributi (ex cat. C5)
- Settore Territorio: ufficio edilizia privata e lavori pubblici (ex cat. C4)
- Settore Servizi alla Persona: ufficiale di stato civile ed anagrafe (ex cat. C1).

Per l'anno 2024 tale indennità pari a complessivi € 5.725,00 è ripartita come segue, tenuto conto che l'indennità attribuita al personale del Settore Territorio è stata rapportata ai mesi di servizio di tale personale, dimissionario dal 01.10.2024 :

- € 2.000,00 al personale del Settore Servizio Amministrativo: ufficio personale (ex cat. C6)
- € 1.500,00 al personale del Settore Servizio Economico-Finanziario: ufficio tributi (ex cat. C5)
- € 1.875,00 al personale del Settore Territorio: ufficio edilizia privata e lavori pubblici (ex cat. C4)
- € 350,00 al personale del Settore Servizi alla Persona: ufficiale stato civile ed anagrafe (ex cat. C1).

Progetti obiettivi

Per l'anno 2024 sono stati assegnati i seguenti "progetti obiettivi", previsti nel Piano Performance 2024/2026 e finanziati dal fondo risorse decentrate (parte variabile):

Supporto amministrativo all'ufficio tecnico

Come per gli anni scorsi, l'ufficio segreteria svolge anche attività di supporto all'ufficio tecnico, in particolare all'ufficio lavori pubblici, predisponendo atti, determinazioni, contratti e quant'altro necessario. Anche per l'anno 2024 il progetto prevede la continuazione di questo supporto, consentendo all'ufficio tecnico di disporre di più tempo per occuparsi di specifiche problematiche del proprio settore.

D'altro canto, la professionalità e la competenza acquisita dall'ufficio segreteria nella materia rende il lavoro svolto preciso e rapido.

Il personale addetto provvede, quindi, alla predisposizione delle determinazioni del Settore Territorio, alla gestione del registro delle determinazioni del Responsabile del settore e alla gestione dei contratti d'appalto delle opere pubbliche e dei servizi e forniture.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio segreteria (ex cat. C6)

Costo: € 2.500,00

Gestione servizi scolastici ed extra scolastici

L'Amministrazione Comunale ha istituito da diversi anni i servizi di mensa, pre scuola, dopo scuola e assistenza mensa alla scuola primaria "Giovanni XXIII" di Luisago, appaltati a idonee cooperative. L'ufficio ragioneria, per quanto riguarda il servizio mensa, ne cura la gestione, mediante la trasmissione alla ditta appaltatrice del numero dei pasti giornalieri da fornire, in base alle presenze degli alunni iscritti al servizio e all'inserimento dei dati in apposito software per l'elaborazione dei PagoPA. Per quanto riguarda gli altri servizi provvede all'inserimento dei dati per l'elaborazione dei PagoPA. Inoltre, provvede ad emettere le certificazioni delle somme pagate per il servizio mensa, da allegare alle dichiarazioni dei redditi, al fine della detrazione delle stesse prevista dalla vigente normativa.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio ragioneria (ex cat. C1)

Costo: € 1.250,00

Servizio lampade votive

Il personale del Settore Servizi alla Persona provvede all'aggiornamento della banca dati dei contribuenti del servizio lampade votive e all'emissione dei relativi avvisi di pagamento, con recupero graduale delle annualità pregresse.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio anagrafe (ex cat. C1)

Costo: € 400,00

Supporto amministrativo al servizio sociale

L'ufficio anagrafe svolge attività di supporto al servizio sociale, predisponendo atti, determinazioni, contratti e quant'altro necessario, consentendo al servizio sociale di disporre di più tempo per occuparsi di specifiche problematiche del proprio settore.

Il personale addetto provvede, quindi, alla predisposizione delle determinazioni del Settore Servizio Sociale, alla gestione del registro delle determinazioni del Responsabile del settore e alla gestione dei contratti.

Personale assegnato: Area Istruttori - ufficio anagrafe (ex cat. C1)

Costo: € 1.500,00

Apertura centro raccolta differenziata rifiuti

L'Amministrazione, al fine di incentivare la raccolta differenziata e di venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha previsto l'apertura del centro di raccolta differenziata dei rifiuti per tre giorni alla settimana (martedì e giovedì al pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio).

Il progetto si articola sulle ore di apertura del sabato pomeriggio.

Personale assegnato: Area Operatori Esperti - servizio tecnico-manutentivo (ex cat. B5) -

percentuale di partecipazione 70%

Area Operatori - servizio tecnico-manutentivo (ex cat. A2) -

percentuale di partecipazione 30%

Costo: € 3.000,00

Trattamenti accessori fissati per legge

Gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono regolati nei limiti dettati dalla stessa norma e finanziati nel quadro economico dei relativi lavori. Le relative risorse confluiscono nel fondo risorse decentrate.

È prevista una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera pubblica, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, da destinare al fondo incentivante la progettazione. L'80% di tale somma è ripartita tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Nel fondo risorse decentrate dell'anno 2024 non sono previsti incentivi per funzioni tecniche.

Art. 13 - Progressioni economiche all'interno delle aree

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area di appartenenza, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali - del 16.11.2022. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area, ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001.

Le progressioni economiche orizzontali sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo risorse decentrate.

Per l'anno 2024 le parti concordano di non effettuare progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree.

Art. 14 - Modalità di erogazione indennità e compensi

Si concorda che la modalità di erogazione dell'indennità di risultato per gli incarichi di EQ e dei compensi per gli obiettivi e per le indennità previste nel presente C.C.D.I. viene applicata secondo l'accordo decentrato dell'anno 2011.

Art. 15 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente C.C.D.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA PARTE PUBBLICA

IL PRESIDENTE
(avv. Gianpietro Natalino)

PER LA PARTE SINDACALE

IL RAPPRESENTANTE DELLA U.I.L.
(dott. Alessandro Micello)

IL RAPPRESENTANTE DEI DIPENDENTI
(Domenico Scibilia)